



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 408 DEL 19 MAG. 2011

Il Direttore Generale, Dr. Gianfranco Conzi

su proposta del Direttore Dipartimento Cure Primarie e Att. Distrettuali e

del Responsabile S.C. Attività Amm.ve Ospedaliere e Territoriali

adotta la seguente deliberazione:


Oggetto: Modifica contratto con il Comune della Spezia per l'erogazione di prestazioni assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale a pazienti anziani rese presso la Residenza "G. Mazzini". Previsione della Spesa.

I proponenti

Direttore Dipartimento Cure Primarie e Att. Distrettuali


dr.ssa Stefania Silvano


Responsabile S.C. Attività Amm.ive
Ospedaliere e Territoriali


dr.ssa Maria Beghi

€ 1.550.000,00 (IVA esente + Istat)

Aut. 2011/14/31

c.e. 135.045.020


Il Responsabile
S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
dott. Fabio Cargioli

Il Direttore Dipartimento Cure Primarie e Att. Distrettuali e il Responsabile della S.C. Attività Amm.ve Ospedaliere e Territoriali evidenziato che:

- L'Azienda è tenuta ad assicurare ai residenti nel proprio ambito territoriale i Livelli di Assistenza previsti dall'art. 8 bis del d.lgs 502/92 integrato e modificato dal d. lgs 229/99, avvalendosi dei propri presidi o di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater del citato d.lgs, previa sottoscrizione con gli stessi, di specifici contratti;
- l'Azienda si avvale da tempo, per l'assistenza in regime residenziale e semiresidenziale ai propri utenti anziani, di strutture private accreditate sia regionali che extraregionali, tramite appositi contratti che devono essere rinnovati;
- con deliberazione num. 1291 del 30/12/2009 il Direttore Generale ha approvato il contratto con il Comune della Spezia per l'erogazione di prestazioni assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale a pazienti anziani rese presso la Residenza "G. Mazzini" con scadenza 31/12/2015;
- il Comune della Spezia con autorizzazione prot. n. 10175 del 05/11/2010 ha autorizzato il rinnovo del funzionamento di attività per l'assistenza a persone non autosufficienti presso la residenza "G. Mazzini" in viale Alpi n. 43 con due moduli di Rsa e un modulo di RP per un totale di n. 90 posti letto e, considerato che con autorizzazione n.115935 del 26/11/2010 e n.115938 del 26/11/2010 sono stati autorizzati al funzionamento, rispettivamente, i Centri Diurni per malati di Alzheimer e per anziani parzialmente e non autosufficienti;

tutto ciò premesso,

PROPONGONO


- di sottoscrivere il contratto, allegato alla presente deliberazione, che annulla e sostituisce quello approvato con Deliberazione del D.G. n. 1291 del 30/12/2009 con il Comune della Spezia per i posti sotto indicati:

	posti	tariffa giornaliera D.G.R. 195/2010 - €
Anziani con AGED superiore a 16	90	46,25
Anziani con AGED inferiore a 16		28,72
Centro Diurno I livello	10	18,59
Centro Diurno II livello	12	32,84


- di applicare le tariffe previste dalle delibere n. 969/2008 e n.195/2010 della Regione Liguria aggiornate con l'indice ISTAT previsto, come indicato nel dispositivo.

I Proponenti:

Il Direttore del Dipartimento Cure Primarie
e Attività Distrettuali


Dr. ssa Stefania Silvano

Il Responsabile S.C. Attività Amministrative
Ospedaliere e Territoriali


dr. ssa Maria Beghi

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 1743 del 11.12.2009;

Vista la proposta formulata dal Direttore Dipartimento Cure Primarie e Att. Distrettuali e da I Direttore S.C. Attività Amm.ve Ospedaliere e Territoriali;

Preso atto che i Dirigenti che propongono il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attestano che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di sottoscrivere con Comune della Spezia il contratto allegato al presente atto deliberativo, che annulla e sostituisce quello approvato con Deliberazione del D.G. n. 1291 del 30/12/2009, per l'acquisto dei seguenti volumi di attività:

	posti	tariffa giornaliera D.G.R. 195/2010 - €
Anziani con AGED superiore a 16	90	46,25
Anziani con AGED inferiore a 16		28,72
Centro Diurno I livello	10	18,59
Centro Diurno II livello	12	32,84

2. di dare atto che le tariffe giornaliere applicate, sono quelle indicate nelle D.G.R. n. 969/2008 e n. 195/2010, che saranno aggiornate con l'indice ISTAT;
3. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata nel Bilancio aziendale;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009;
5. di dare atto che la presente deliberazione è da considerarsi esecutiva dalla data della sua adozione;

La Spezia, li 19 MAG. 2011

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Claudio Sacchi)
Il Sostituto
(Dott. Fabio Cargioli)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Conti)

Il Direttore Generale
(Dott. Gianfranco Conzi)

Delibera n. **408** del **19 MAG. 2011** composta di n.3 pagine e n. 1 allegato.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ASL 5 "SPEZZINO" E IL COMUNE DELLA SPEZIA PER L' ACQUISTO DI POSTI DI RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA' PER UTENTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

L' anno 2011, il giorno.....del mese di.....

TRA

L' Azienda sanitaria Locale 5 " Spezzino" con sede in La Spezia, C.F. 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del suo rappresentante legale il Direttore Generale Dott. Gianfranco Conzi

E

Il Comune della Spezia, di seguito denominato soltanto Comune, C.F 00211160114 nella persona del suo rappresentante Dr. Daniele Di Sacco, autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 a stipulare contratti in nome e per conto del Comune della Spezia;

PREMESSO

Che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni l' Azienda intende avvalersi delle prestazioni erogate dalla Rp – RSA "Mazzini" del Comune della Spezia al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri assistiti;

Che le Strutture di proprietà del Comune della Spezia, site nel territorio dell' Azienda, risultano autorizzate con provvedimento del Sindaco del Comune della Spezia n. 10175 del 05/11/2010, n. 115935 del 26/11/2010 e n.115938 del 26/11/2010 per:

- Residenza "G. Mazzini" autorizzata per l' ospitalità di persone non autosufficienti;
- Centro Diurno di I livello situato all' interno della Residenza, autorizzato per l' ospitalità di persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- Centro Diurno di II livello ubicato nel complesso polifunzionale "Porta Genova", autorizzato per l' ospitalità di persone affette da demenza senile o morbo di Alzheimer

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo1

Oggetto del contratto

L' Azienda acquista dalla Struttura posti di residenzialità e semiresidenzialità per i propri utenti anziani non autosufficienti, così come di seguito indicato:

- N. 20 posti di Residenza Protetta
- N. 60 posti di Rsa mantenimento
- N. 5 posti di sollievo
- N. 5 posti di ospitalità distrettuale autorizzata dell'UVG
- N. 10 posti di Centro Diurno di I livello
- N. 12 posti di Centro Diurno di II livello

Articolo 2 Modalità di accesso e di gestione

Gli inserimenti degli assistiti presso la Struttura del Comune avvengono secondo le procedure vigenti in Azienda, quindi, autorizzati dal Dipartimento Cure primarie ed attività distrettuali.

Fanno eccezione alla suddetta procedura n. 5 posti di Ospitalità Distrettuale per i quali verrà erogata la quota sanitaria se, a seguito di valutazione dell'UVG sono rispettati i requisiti della vigente normativa;

Il numero dei pazienti ricoverati non può superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti convenuti così come indicato nell'art. 1 salvo variazioni formalmente richieste dall'Azienda.

La giornata sarà remunerata come ricovero per le ammissioni avvenute entro le ore 11 e per le dimissioni avvenute dopo le ore 14.

Il Comune si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni e/o sospensioni di funzioni o attività sanitarie e/o tutelari oggetto del presente accordo.

Il Comune si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa alle presenze dei ricoverati al fine di permettere all'Azienda gli accertamenti e le verifiche necessari, nonché a comunicare tempestivamente le dimissioni anche temporanee, i decessi ed i ricoveri presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura.

Il Comune è tenuto ad erogare le prestazioni sanitarie alle condizioni indicate nel presente contratto e comunque nel rispetto delle regole della professione nonché della normativa vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

Articolo 3 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Comune è tenuto al rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14/01/97 e dalla legge regionale 30/07/99 n. 20.

Il Comune si impegna altresì a garantire l'erogazione delle prestazioni delle attività e dei servizi di cui al presente accordo con una dotazione del personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo non inferiore a quello ritenuto necessario ad assicurare il rispetto degli standards determinati dalle vigenti normative.

Il Comune è altresì tenuto a rispettare quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali.

~~L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo, e senza comunicazione preventiva ispezioni e controlli per verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.~~

I controlli avverranno in presenza ed in contraddittorio con il direttore sanitario della Struttura o persona da lui delegata o con il dipendente più alto in grado presente all'interno della struttura al momento della ispezione e con l'eventuale assistenza dei sanitari responsabili della documentazione sanitaria presa in esame.

Al termine dei controlli viene redatto, in contraddittorio con il direttore sanitario della struttura o suo delegato apposito verbale di accertamento o contestazione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accREDITAMENTO comporterà previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del contratto.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione risolutiva che sussistano in ogni tempo le autorizzazioni comunali all'esercizio e i previsti accreditamenti regionali. Ove detti requisiti dovessero venire meno il presente accordo sarà risolto espressamente e irrevocabilmente.

Articolo 4

Tariffe

Le prestazioni di ricovero e cura saranno remunerate in base alle tariffe giornaliere onnicomprensiva prevista dalla D.G.R. 969/2008 e D.G.R. 195/2010 e s.m., che saranno aggiornate con l'indice Istat, come di seguito indicato:

Residenza Protetta – AGED compreso fra 10 e 16	euro 28,72
Rsa di mantenimento- AGED uguale o superiore a 16	euro 46,25
Centro Diurno di I livello	euro 18,59
Centro Diurno di II livello	euro 32,84

Come indicato nella D.G.R. n. 167 del 24/02/2009 "Obiettivi alle Aziende Sanitarie", per gli ospiti delle strutture, l'Azienda fornirà direttamente i farmaci di fascia "A" con le modalità previste dalla delibera del D.G. n. 845 del 28 agosto 2008 e, gli ausili per incontinenza così come indicato nella delibera 969/2008, mentre saranno tutti a carico dell'utente i farmaci di fascia C.

L'Azienda consegnerà alle residenze i ricettari per le emergenze e per la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Fornirà, altresì, i prodotti per le medicazioni avanzate e i prodotti ed ausili per la nutrizione parenterale indicati nei due elenchi "A e B" allegati previsti dal protocollo aziendale; materiali che saranno richiesti dalle strutture al Distretto territorialmente competente per ubicazione della Struttura per gli ospiti post-acuti e/o gravi che ne abbiano necessità con moduli di "richiesta personalizzata"; salvo diverse indicazioni che perverranno dalla Regione Liguria.

In caso di assenza degli ospiti, in linea con il piano di trattamento individuale e, comunque fino ad un massimo di quindici giorni di assenza all'anno, ai fini della conservazione del posto, l'Azienda corrisponderà una quota pari al 75% della tariffa.

In caso di ricovero ospedaliero degli ospiti, l'Azienda corrisponderà il 75% della retta complessiva per i primi 15 giorni successivi al ricovero. Se il ricovero si protrae oltre i quindici giorni l'azienda procederà alla rivalutazione del caso attivando l'U.V.M. per decidere riguardo ad una eventuale dimissione del paziente.

~~Per i Centri Diurni di 1° e 2° livello, all'atto dell'ammissione e con successive verifiche trimestrali, dovrà essere stabilito per ciascun ospite un calendario di frequenza. Nel caso di assenze, nei giorni in cui è programmata la frequenza, per ricovero ospedaliero o malattia certificata dal Medico curante, verrà corrisposto il 75% della tariffa prevista.~~

Articolo 5

Obblighi delle parti e debito informativo

Il Comune è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Il Comune si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda fornendo con cadenza mensile l'elenco degli utenti ricoverati specificando i giorni di presenza le eventuali assenze per ricovero ospedaliero le dimissioni e/o decessi con le motivazioni degli stessi.

Articolo 6 Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in spirito di piena collaborazione.

Il Comune si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale nel rispetto del principio di appropriatezza delle prestazioni.

A tal fine le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguate alle necessità diagnostiche terapeutiche degli assistiti curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e domiciliare.

Articolo 7 Pagamenti

L'Azienda si impegna ad effettuare il pagamento entro 90 giorni dalla data di emissione delle fatture corredate dalla necessaria documentazione amministrativa e fiscale.

Eventuali fatture di conguaglio dovranno pervenire di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate ogni qualvolta siano in corso contestazioni per violazioni degli accordi di cui al presente contratto o accertamenti di violazione della normativa vigente in materia sanitaria

Articolo 8 Norme applicabili

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art. 1453 e seguenti del Codice civile.

Le eventuali inadempienze saranno contestate formalmente alla Struttura che nel termine di 90 giorni potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni.

Articolo 9 Clausola di garanzia per la tutela dei dati

Il Comune è responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti ai quali vengono erogate prestazioni sanitarie

Nello svolgimento delle attività concordate il Comune dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria provvedendo ad evadere le richieste e dandone comunicazione all'Ufficio privacy dell'Azienda

Il Comune è altresì tenuto ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda nel proprio Regolamento sul trattamento dei dati personali approvato con delibera del Direttore Generale n. 1032 del 26 ottobre 2005 ed in particolare dovrà informare l'Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento così da evitare rischi di distruzione o

perdita anche accidentale dei dati stessi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta e dovrà essere inoltre comunicati i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti.

In ogni caso il Comune si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti diversi dall'Azienda.

Articolo 10 Durata

Il presente contratto, che sostituisce quello approvato con deliberazione del D.G. n. 1291/2009, ha scadenza 31 dicembre 2014 e potrà essere rinnovato previo accordo fra le parti e con provvedimento deliberativo dell'Azienda.

L'accordo è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Spezia,

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA**

Dr. Gianfranco Conzi

**IL DIRETTORE del D.d.R.
Servizi Socio-Sanitari
del COMUNE
Dr. Daniele Di Sacco**